

STATUTO COMUNALE DI ORGOSOLO

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 25/02/2002 E
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 24/06/2002
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 20/03/2015**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

1

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

INDICE - SOMMARIO

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

CAPO I
LA COMUNITA' pag. 4

CAPO II
IL COMUNE pag. 4

CAPO III
SERVIZI SOCIALI, ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO ... pag. 6

**TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE pag. 7

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE pag. 8

CAPO III
IL SINDACO pag. 11

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE pag. 13

TITOLO III

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

2

Orgosolo li 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO pag. 15

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO pag. 15

CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE pag. 16

CAPO IV
REFERENDUM E DIFENSORE CIVICO pag. 17

**TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

CAPO UNICO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA pag. 18

**TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI**

CAPO UNICO pag. 22

**TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

CAPO UNICO
FINANZA E CONTABILITA' pag. 25

**TITOLO VII
NORME FINALI**

CAPO UNICO pag. 27

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

3

Orgosolo li 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I
LA COMUNITA'

Art. 1
La Comunità

1. La Comunità di Orgosolo è l'insieme degli uomini e delle donne che, per nascita o per loro libera scelta, ritengono di farne parte, per i legami di natura culturale, economica, sociale e familiare, che hanno col territorio e con gli altri membri della Comunità.

Art. 2
Appartenenza alla Comunità

1. La Comunità di Orgosolo è parte del popolo sardo, entità peculiare per specifica identità etnico-nazionale, culturale e linguistica.
2. Si riconosce in un sistema statale di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali, e crede fermamente nei principi europeistici della pace e della solidarietà tra i popoli.

Art. 3
Principi della Comunità

1. La Comunità è fondata sulla solidarietà personale e familiare fra i propri componenti e si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità.
2. La lingua sarda, nella sua variante orgolese, è lingua della Comunità.
3. Il Comune favorisce con appropriati interventi la tutela, la valorizzazione e l'estensione degli Istituti del solidarismo e del comunitarismo, praticati tradizionalmente nella Comunità.

Capo II
IL COMUNE

Art. 4
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Orgosolo, Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il territorio di Orgosolo si estende per 22.366 Ha e confina con Oliena, Dorgali, Villagrande, Talana, Urzulei, Fonni, Mamoiada, Nuoro.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

4

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

2. Il territorio comunale non può essere modificato, alienato o dato in concessione se non nelle forme di legge, previa deliberazione del consiglio comunale e comunque dopo aver consultato la popolazione.
3. Il Comune riconosce gli usi civici gravanti sul territorio e ne disciplina l'uso mediante regolamento.
4. La casa comunale è ubicata in Via Sas Codinas.

Art. 6

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi, nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Il Comune di Orgosolo ha i seguenti compiti, oltre quelli assegnati o delegati dalle leggi statali o regionali:
 - a) promuove e mette in atto iniziative che concorrono allo sviluppo armonico dell'individuo sul piano psico-fisico, intellettuale e morale, rimuovendo le situazioni di disagio materiale, culturale e sociale,
 - b) promuove lo sviluppo economico e sociale della Comunità, favorendo anche la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - c) sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - d) valorizza e sostiene, anche economicamente, le attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e della terza età;
 - e) favorisce il superamento di ogni discriminazione fra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) stimola la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale;
 - g) riconosce il valore fondamentale della famiglia all'interno della comunità e ne assicura il sostegno tramite i servizi sociali ed educativi;
 - h) favorisce la tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'insegnamento della cultura e della lingua della Comunità e del popolo sardo, nei modi e nei termini previsti dalla L. Regionale n° 26 del 15/10/97, e dalle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche di cui alla L. dello Stato n° 482 del 15/12/99;
 - i) promuove i contatti, gli scambi, i gemellaggi con gli altri popoli e nazioni per un arricchimento culturale reciproco e per favorire sempre più la cultura della pace e della collaborazione;
 - l) tutela la libertà di culto ed ogni manifestazione di spiritualità che abbia come scopo precipuo la promozione ed il pieno sviluppo della persona;
 - m) garantisce la tutela dell'ambiente e del territorio della Comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti naturalistici, dei beni artistici ed archeologici, e ne promuove con ogni mezzo la valorizzazione turistica;
 - n) riconosce valore artistico ai murales in gran numero presenti nell'abitato, e li considera patrimonio della comunità. Annualmente stabilisce un programma di interventi, sia per la realizzazione di nuove opere sia per la conservazione di quelle esistenti, e stanziava un apposito fondo nel bilancio comunale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

5

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

o) persegue ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali per attivare tutte le iniziative che possono favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità orgolese.

Art. 7

Stemma e gonfalone comunale

1. Il comune di Orgosolo ha il proprio stemma ed un proprio gonfalone adottati con D.P.R. 19/12/1988, descritti come appresso:

STEMMA: troncato: nel primo, di azzurro, al grappolo d'uva, di porpora, pampinoso di uno di verde, col tralcio al naturale posto in banda abbassata, calzato di rosso; nel secondo, d'oro, ai sette alberi di verde, fustati al naturale, con le chiome in parte sovrapposte, nodriti nella pianura di verde, su cui pascolano quattro pecore, di argento, due a destra, in profilo, una centrale, di fronte, una a sinistra, in profilo, rivoltata. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo troncato di giallo e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Nel Comune si espongono il gonfalone comunale, la bandiera della Repubblica, la bandiera sarda e la bandiera dell'U.E.

3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessioni in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale.

Art. 8

Forma linguistica degli atti e delle iniziative comunali

1. Salvo gli obblighi di traduzione ufficiale, nei casi previsti dai commi seguenti, ogni atto può essere redatto nella lingua della Comunità.
2. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Repubblica Italiana devono essere redatti in lingua italiana.
3. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Unione Europea, devono essere redatti in una lingua ufficiale della Unione Europea.
4. Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l'uso orale della lingua della Comunità, ma i verbali devono contenere comunque, in lingua italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato.
5. I cittadini possono richiedere informazioni presso gli uffici comunali utilizzando la lingua sarda.
6. Possono essere bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i bandi rivolti alla generalità dei soggetti.
7. La toponomastica e le insegne pubbliche potranno essere bilingui.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

6

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Capo III
SERVIZI SOCIALI, ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 9
Servizi sociali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, promuove la realizzazione di una rete di servizi socio-assistenziali che garantiscano a tutti i cittadini il pieno e libero sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita sociale, politica, economica e culturale, concorrendo altresì a prevenire e rimuovere le cause ostative per il raggiungimento di condizioni di vita dignitose.
2. A tal fine:
 - a) promuove interventi di studio e di rilevazione dei bisogni della Comunità;
 - b) predispone piani di intervento socio-assistenziali mirati, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini alla programmazione, gestione e verifica degli interventi;
 - c) favorisce l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, scolastici, culturali ed educativi presenti nel territorio al fine di garantire risposte unitarie globali ai bisogni del singolo cittadino e della Comunità nel suo complesso;
 - d) privilegia l'aspetto preventivo volto a rimuovere le cause di natura economico-sociale che favoriscono l'insorgenza del disagio e del malessere sociale, con particolare attenzione alle fasce più a rischio della popolazione: minori, anziani, disabili;
 - e) sostiene l'associazionismo e il volontariato e ne sollecita la collaborazione attiva in ogni fase della realizzazione dei servizi socio-assistenziali per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3) I modi e le forme di organizzazione del servizio socio-assistenziale formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 10
Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune adotta nell'approccio con i problemi del territorio il metodo della programmazione e della pianificazione.
2. Il Comune, nel rispetto delle attività lavorative esistenti nelle terre pubbliche (allevamento, agricoltura, forestazione, servizi turistici), riserverà particolare cura ad un utilizzo più razionale del territorio stesso per la salvaguardia e la valorizzazione dei monumenti naturali e dei siti archeologici.
3. Il Comune, insieme ai soggetti interessati, attiverà tutte le iniziative previste dalle leggi dello Stato, della Regione Sardegna e dell'Unione Europea, per favorire un generale miglioramento qualitativo ed economico delle attività agro-pastorali che gravitano sui terreni comunali, e nel contempo favorirà tutte quelle iniziative eco-compatibili che possono creare nuove occasioni di lavoro.
4. La programmazione degli interventi dovrà investire l'intero territorio e la stesura del Piano Urbanistico Comunale (PUC), dovrà assecondare, nella destinazione dei siti, la vocazione dei medesimi.
5. Il Comune nel determinarne le destinazioni attua le più ampie forme di consultazione di cui al presente Statuto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

7

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

6. Nel territorio della Comunità è proibita l'installazione di centrali nucleari e lo stoccaggio di scorie radioattive e prodotti similari.
7. Il Comune può inoltre promuovere altre forme di vigilanza e tutela del patrimonio comunale oltre a quelle già esistenti.
8. Con apposito regolamento verrà normato l'utilizzo delle terre pubbliche.

Art. 11

Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, attua tutti gli sforzi per assicurare il massimo sviluppo di tutte le risorse ed opportunità di lavoro per i suoi concittadini.
2. Favorisce e dà il suo contributo per l'avvio di iniziative, specie se organizzate in forma associata, che tendano a diffondere l'imprenditoria e la qualificazione professionale degli addetti
3. Promuove e organizza conferenze, dibattiti, giornate di studio, per favorire la massima informazione sulle leggi di settore che possono creare nuove opportunità di lavoro.
4. Si raccorda con gli altri enti locali, secondo le modalità previste nel presente Statuto, per la realizzazione di tutte quelle iniziative che possono creare sviluppo e occupazione nel territorio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 12

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco la Giunta . Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Il Consiglio comunale: elezione, composizione e durata in carica.

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono stabiliti dalla legge.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

8

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

2. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14
Competenze

Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

1. Deliberare gli statuti dell'Ente, delle aziende speciali e dei consorzi e la loro revisione;
2. Approvare i Regolamenti comunali eccetto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta comunale;
3. Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4. Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
5. Approvare il programma triennale dei lavori pubblici;
6. Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
7. Approvare il conto consuntivo;
8. Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
9. Approvare le convenzioni con altri Comuni, Consorzi, Comunità Montane, Provincie, Università e con gli Enti che erogano servizi di rilevanza pubblica.
10. Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
11. Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
12. Deliberare la partecipazione del Comune a Società di capitali;
13. Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici o privati mediante convenzione;
14. Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni non di carattere automatico;
15. Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
16. Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;
17. Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
18. Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
19. Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, consorzi ed istituzioni;
20. Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
21. Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

9

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

22. Il Consiglio viene comunque chiamato a deliberare ogniqualvolta vi siano argomenti demandati alla sua competenza dalle leggi, anche se non specificamente indicati nel presente articolo.
23. Almeno una volta all'anno il Consiglio comunale è convocato per verificare la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati.

Art. 15

Funzionamento

1. Il Sindaco è presidente del Consiglio, predispone l'ordine del giorno, ne fissa la data e l'ora della seduta.
2. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In questo caso la convocazione deve essere fatta in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri secondo la seguente tempistica:
 - a) almeno cinque giorni prima, quando l'ordine del giorno prevede:
 - approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo);
 - regolamenti, piani urbanistici e di fabbricazione e, comunque, tutti gli atti fondamentali e principali;
 - b) almeno tre giorni prima per tutti gli altri argomenti.Tuttavia, nei casi ritenuti urgenti, la convocazione può aver luogo con un preavviso di ventiquattro ore, in deroga alla tempistica suindicata.
4. Per la validità della seduta, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, o le maggioranze previste da norme speciali.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
6. Le votazioni del Consiglio sono, di norma, a scrutinio palese;
7. Il Regolamento stabilisce i casi di seduta segreta e di votazione a scrutinio segreto;
8. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni in qualità di componenti della Giunta comunale. Essi, se richiesto, possono esprimere il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.16

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
 - 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei consiglieri;
 - 3) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.
2. Il Consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 17.
3. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del Consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei consiglieri, la nomina di un Commissario e il rinnovo degli organi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

10

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 17

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario a norma di legge.

Art. 18

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza). A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Scaduto il termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 19

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Sono, comunque, tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

11

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio, delle Commissioni e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché gli stessi risultino composti da almeno due membri.
3. Il Regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. I capigruppo consiliari hanno diritto di ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. E' diritto dei gruppi consiliari avere a disposizione locali e attrezzature adeguate, compatibilmente con le disponibilità esistenti.

Art. 21

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Le commissioni permanenti vengono istituite con competenze relative ad argomenti consiliari e con compiti prevalenti di supporto e consulenza per il Consiglio comunale.
3. Il sindaco, sentita la Giunta comunale e, qualora lo ritenga opportuno, può convocare le commissioni su argomenti di particolare rilevanza.
4. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, le modalità e i tempi di convocazione, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta essi lo richiedano.
7. Qualora si provveda a istituire commissioni consiliari aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime viene attribuita a un rappresentante dell'opposizione consiliare.

Art. 22

Il Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività, di far loro conoscere il funzionamento della macchina amministrativa attraverso un contatto diretto, può promuovere l'elezione del " Consiglio comunale dei ragazzi ".

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

12

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, cultura, spettacolo, pubblica istruzione.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.

Capo III

IL SINDACO

Art. 23

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

Art. 24

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti; esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.
3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.
4. Non è possibile ricoprire la carica di Sindaco per più di due mandati consecutivi.

Art. 25

Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:
 - a) dallo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 16, comma 1;
 - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 17.

Art. 26

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

13

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

2. In particolare il Sindaco:

- a) esercita la rappresentanza generale e politico istituzionale del Comune;
- b) provvede alla nomina del vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta comunale, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta di insediamento;
- c) provvede alla revoca dei componenti della Giunta;
- d) provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della prima seduta utile;
- e) nomina e revoca il segretario comunale ai sensi degli articoli 99 e 100 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- f) nomina e revoca il Direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- g) propone al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 90 giorni dall'insediamento.
- h) convoca e presiede la Giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 34;
- i) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
- l) convoca e presiede il Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- m) indice i Referendum comunali e ne proclama l'esito;
- n) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- o) impartisce direttive al segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni;
- p) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- q) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- r) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Consorzi e Istituzioni, dandone successiva comunicazione al Consiglio;
- s) promuove e approva, dandone informazione al Consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:
- a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;
 - c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

14

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 28

Delega delle funzioni

1. Lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 può essere delegato dal Sindaco a funzionari ed impiegati.

Art. 29

Vice Sindaco

1. La carica di vice Sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della Giunta secondo le modalità stabilite dall'articolo 31, comma 1.

Capo IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitole dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 31

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, nominati dal Sindaco, stabilito dalle disposizioni normative vigenti nella Regione Sardegna. Uno degli assessori assume, su nomina del sindaco, la carica di vice sindaco e, contestualmente, ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il sindaco, oltre ai consiglieri, può nominare alla carica di assessore anche cittadini esterni al Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. L'assessore non consigliere non può essere scelto anche tra i candidati Consiglieri non eletti nelle ultime elezioni comunali. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore a un terzo dei componenti della Giunta Comunale (nel calcolo della frazione di punti si arrotonda per eccesso se uguale o maggiore a 1.50, per difetto in caso contrario).degli assessori previsti nel presente statuto. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento.
3. I componenti la Giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La nomina è comunicata dal sindaco al Consiglio comunale nella seduta di insediamento.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

Art.32

Assessore anziano

1. In caso di assenza o impedimenti del vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

15

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

2. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina.

Art. 33

Decadenza della Giunta

1. La Giunta comunale decade:
 - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
 - b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 17;
 - c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio per le cause previste dall'art. 16, comma 1.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, funzionari ed esperti.
3. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio comunale.
5. Le sedute della Giunta comunale, di norma riservate, sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti, computando a tal fine il Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello del Presidente della seduta.

Art. 35

Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio comunale o attribuiti, dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, esplica quanto segue:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari e definitivi, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

16

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

- d) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti, associazioni e persone;
- f) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- h) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale o il Direttore generale, se nominato;
- i) autorizza il sindaco a resistere in giudizio in caso di controversie inerenti il Comune, davanti agli organi giudiziari.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento

Art.36

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predisporre e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 37

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a richiesta delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con i principi della tolleranza e della solidarietà.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

17

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 38

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a quindici giorni.

Art. 39

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite da apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'albo regionale. Le modalità della collaborazione verranno stabilite con apposita convenzione.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto da presentare all'amministrazione comunale.

Art. 40

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune supporta, nei limiti delle proprie disponibilità, le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 41

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione, anche attraverso questionari o altre forme da individuare tramite apposito Regolamento, allo scopo di acquisire pareri e proposte su specifici problemi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

18

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 42

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta con le sottoscrizioni apposte in modo leggibile, in calce al testo, comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, la assegna in esame al Consiglio comunale ovvero alla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, dandone comunque comunicazione al Consiglio.
4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune o altrove.

Art. 43

Proposte

1. Gli elettori del Comune, in percentuale non inferiore al 10% del corpo elettorale, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Consiglio comunale ovvero alla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, e comunque dandone sempre informazione al Consiglio, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente, una volta investito della proposta, deve sentire i proponenti entro sessanta giorni.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 44

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.
3. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.
4. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

19

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 45

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dispongono di limitazioni legislative o Regolamento dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato nei modi stabiliti da apposito Regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Capo IV

Referendum e Difensore civico

Art. 46

Referendum

- 1 Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2 Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3 Soggetti promotori del referendum possono essere: il 20% del corpo elettorale, il Consiglio comunale su proposta della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4 Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 47

Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

20

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 48

Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune può essere istituito, anche in convenzione con altri enti locali, il Difensore civico. Compito del Difensore civico è quello di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, e segnala, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni. Viene eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico amministrativa. Il Difensore civico non è rieleggibile. Il Difensore civico può essere revocato per gravi e reiterate violazioni dei doveri d'ufficio, con voto del Consiglio comunale, adottato dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, Aziende, Consorzi o Società dipendenti o partecipate, copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia utile all'esercizio del mandato.
4. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo unico

Struttura organizzativa

Art. 49

Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
3. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

21

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

esigenze della Comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla realizzazione delle procedure.

4. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, sia all'interno della propria struttura sia tra enti pubblici, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.

Art. 50

Il Segretario comunale: nomina e revoca

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo.
2. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali è confermato il Segretario in carica. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 51

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
4. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Co.Ci.Co.
5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 52

Vice Segretario

1. La dotazione organica potrà prevedere un vice Segretario, in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche o equipollenti, il quale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, svolga funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto e di diritto del titolare dell'ufficio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

22

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 53

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare in qualità di Direttore generale il Segretario comunale, dopo aver stipulato apposita convenzione con altri Enti locali, tale da raggiungere la popolazione di 15.000 abitanti (art. 108, comma 3 del TUEL).
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo gli impartirà il Sindaco.
4. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco il quale può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

Art. 54

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispose, sulla base delle direttive fissate dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

23

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 55

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Le persone da adibire a tale ufficio possono essere dipendenti dell'Ente o collaboratori esterni assunti a tempo determinato.
3. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Art.56

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti dell'ente.
3. Il provvedimento di revoca è assunto, previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
4. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero, dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
6. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 57

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Direttore generale, se nominato, o del segretario.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

24

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

3. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare, nel rispetto delle modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b) la stipulazione dei contratti;
 - c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - d) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i procedimenti disciplinari e l'applicazione di eventuali sanzioni nei confronti del personale ad essi sottoposto, nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
5. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
6. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, negligente o inerte, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento. Resta altresì ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di responsabile dei servizi, ove ne ricorrano i presupposti.
7. I responsabili dei servizi collaborano con il Segretario comunale al coordinamento degli interventi necessari all'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle attività dell'Ente, studiano e propongono al Segretario le semplificazioni procedurali e le innovazioni tecnologiche ritenute utili per realizzare la costante evoluzione ottimale dell'organizzazione del lavoro.

Art. 58

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi, può deliberare l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o in possesso di requisiti professionali di alta specializzazione, non disponibile all'interno dell'Ente, per il conseguimento di obiettivi determinati. A tal fine vanno preventivamente stabiliti anche l'oggetto, i tempi, i modi e il compenso della collaborazione.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

25

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo acconsentano apposite norme di legge.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI
Capo unico

Art. 59

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 60

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriali;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di Convenzioni, Consorzi, Accordi di programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
2. Il Comune può partecipare a Società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune;
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune;
4. I poteri, ad eccezione del Referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 61

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

26

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

3. I diritti di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 62

Struttura delle Aziende speciali

1. Lo Statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.
5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
7. La revoca viene operata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
8. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nelle sedute immediatamente successive.
9. Il Direttore dell'Azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa all'efficacia della gestione, non risulti soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 63

Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

27

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 64

Società per azioni

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a Società per azioni ovvero a Società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
2. Nei casi e per le finalità previste dalla legge 23 dicembre 1992, n° 498, il Comune può altresì costituire o partecipare a Società per azioni ovvero a Società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della comunità sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima.

Art. 65

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con enti locali o altre amministrazioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
- 3.

Art. 66

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

28

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

3. Lo Statuto del Consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.
4. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persona del Sindaco o suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto ed effettivamente conferita.
5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto del medesimo.
6. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea secondo le disposizioni contenute nello Statuto del Consorzio.
7. Ai Consorzi che gestiscono attività che presentano rilevanza economica e imprenditoriale, nonché ai Consorzi per la gestione dei servizi sociali, se previsto nel rispettivo Statuto, si applicano per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 67

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sui programmi d'intervento, promuove la stipula di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo unico

Finanza e contabilità

Art. 68

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 69

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

29

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva del Comune in materia tributaria viene svolta nel rispetto dei principi dettati dalla legge mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere al diritto di interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 70

Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio contabile e finanziario dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 71

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

30

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 72

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 73

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 74

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - c) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro venti giorni;
 - d) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - e) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

31

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 75

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VII

Norme finali

Capo unico

Art. 76

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio comunale . Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte di normativa primaria.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la massima divulgazione all'interno della comunità di Orgosolo.
5. L'entrata in vigore del presente Statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.
6. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.
7. E' abrogato lo Statuto comunale adottato dal Consiglio comunale con proprio atto, delibera n° 98 del 03/08/1992.

Art. 77

Revisione dei Regolamenti

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto, gli organi competenti avviano una revisione generale dei Regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.
2. Le disposizioni regolamentari precedenti, per quanto non incompatibili con le norme statutarie, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione dei nuovi regolamenti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

32

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco

Art. 78

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto.
3. Le proposte di modifica o abrogazione dello Statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvi casi d'urgenza, riconosciuti tali dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Tali proposte sono esaminate dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

33

Orgosolo lì 20/03/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Dore Dr. Francesco